

La Cassazione: la notifica si perfeziona l'ottavo giorno successivo all'affissione all'Albo

# L'irreperibilità assoluta si paga

## Niente raccomandata sull'avvenuto deposito dell'atto

Pagina a cura  
di **SERGIO TROVATO**

**N**on deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell'atto impositivo nella casa comunale nel caso di irreperibilità assoluta. La notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. L'invio della raccomandata informativa, invece, è imposto qualora il contribuente risulti momentaneamente assente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 1338 del 18 gennaio 2019.

Per i giudici di legittimità, le modalità di notifica degli atti di accertamento tributario previste dall'articolo 60, comma 1, lett. e), del dpr 600/1973 devono essere applicate solo nel caso di «irreperibilità assoluta» del destinatario. In questo caso il notificante deve depositare copia dell'atto impositivo nella casa comunale e affiggere l'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune. La notifica si perfeziona dopo il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nel suddetto albo. Secondo la Cassazione, lo stato di «irreperibilità assoluta» del destinatario «rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale».

Viene poi evidenziato che la notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all'articolo 60, lett. e), «quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente».

Nella motivazione della pronuncia in esame i giudici richiamano la diversa ipotesi in cui il contribuente risulti momentaneamente assente, sottolineando che l'assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l'atto per suo conto impone, invece, l'invio della raccomandata informativa. Con l'ordinanza 29191/2017 ha inoltre sostenuto che l'invio della raccomandata informativa rende irrilevanti le eventuali irregolarità della notifica. Per esempio, se nel procedimento viene riscontrata un'irregolarità, per mancata affissione dell'avviso di deposito dell'atto nella casa co-

### In sintesi

|   |  |
|---|--|
| Norme di riferimento  | Articolo 60 dpr 600/1973; articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile; articolo 6 legge 212/2000  |
| Ordinanze Cassazione  | 1338/2019 e 29191/2017   |
| Irreperibilità assoluta del destinatario, adempimenti                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale</li> <li>• Affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune</li> </ul> |
| Perfezionamento notifica  | Decorsi 8 giorni dalla data di affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale   |
| Momentanea assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati alla consegna | Deposito dell'atto presso la casa comunale; affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario  |
| Ultimo adempimento imposto  | Invio all'interessato di una raccomandata informativa  |

### Trattamento esteso ai residenti all'estero

Lo stesso trattamento, ex lege, è riservato ai residenti all'estero in caso di irreperibilità assoluta. E gli stessi adempimenti sono posti a carico del notificante ai fini del perfezionamento della notifica. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese. A meno che gli interessati non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto. Queste regole valgono anche per la notifica delle cartelle di pagamento, al fine di assicurare l'effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Quindi, viene richiesto ai contribuenti residenti all'estero di comunicare all'Agenzia delle entrate residenza, sede legale o domicilio eletto per la notificazione degli

atti fiscali. Le variazioni hanno comunque effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. In difetto, il fisco è legittimato a notificare gli atti mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. Qualora manchino anche questi indirizzi, la raccomandata può essere inviata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o di modificazione dati e nei modelli di variazioni anagrafiche.

In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, comma 1, lettera e) del dpr 600/1973.

Pertanto, in presenza di queste circostanze, anche i residenti all'estero vengono considerati irreperibili in senso assoluto e la notifica si perfeziona decorsi 8 giorni dalla data di affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale.

terminatasi per il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale». Ne consegue che la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione del deposito, non può essere dichiarata.

**La momentanea assenza del destinatario.** L'articolo 139 del codice di procedura civile, laddove indica i soggetti abilitati a ricevere l'atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa), che la giurisprudenza qualifica come irreperibilità relativa, va interpretato nel senso che la scelta non è demandata all'intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale). Deve, invece, essere rispettato l'ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell'assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l'atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale. Non può, infatti, ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex art. 139 cit., di un avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. In questa circostanza i giudici di piazza Cavour hanno assunto una posizione rigida, sostenendo che l'avviso non ha consentito di porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione. Tra l'altro, l'Agenzia delle entrate non ha dedotto alcuna circostanza sanante in merito alla riscontrata nullità della notificazione. Quindi, ha ritenuto illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l'ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che dell'assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Sebbene non sia imposto l'utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.

© Riproduzione riservata



munale o per altro vizio, l'invio della raccomandata sana i vizi commessi nella fase precedente.

Si legge nell'ordinanza de qua che, nonostante la mancata o non corretta osservanza dei presupposti «della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.», risulta accertato «che l'avviso di deposito spedito a mezzo raccomandata sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario».

Dunque, «non può dubitarsi che ciò comporti il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza de-